

Codice A1409A

D.D. 27 dicembre 2018, n. 956

**Accertamento sul cap. 20950 dell'entrata e impegno della somma di Euro 20.316,10 sul cap. 153652/18 a favore dei Comuni capoluogo di Provincia per progetti in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.**

La legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha assegnato alle regioni il compito di attuare programmi di prevenzione che prevedessero anche iniziative di informazione sulle tematiche di sanità pubblica veterinaria relative agli animali da compagnia.

La Regione Piemonte ha promulgato la legge n. 34 del 26 luglio 1993, con la quale ha inteso promuovere la tutela ed il controllo degli animali di affezione e garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale. La Legge Regionale ed il relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell'11/11/1993, prevedono altresì interventi mirati al controllo delle popolazioni feline libere sul territorio.

La legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 19992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina) e s.m.i., in accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy" promuove l'identificazione e la registrazione informatizzata dei cani al fine di ridurre il numero dei randagi, restituire i cani smarriti ai rispettivi proprietari e privilegiare gli interventi atti a responsabilizzare la cittadinanza

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione del 24 gennaio 2013, recepito con D.G.R. n.32-7387 del 7/4/2014, prevede che le Regioni si impegnino a promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione ed a garantire l'applicazione delle misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione e registrazione, nelle anagrafi regionali, degli animali da compagnia.

Le Regioni devono, inoltre, garantire che i Comuni dotino la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

La Giunta Regionale con deliberazione n 27-13441 del 20/9/2004 ha incluso, tra gli obiettivi del programma regionale di tutela e controllo degli animali da affezione, anche la risoluzione di problemi di ordine igienico-sanitario e di benessere animale correlati alla presenza di colonie feline, essendo noto come sul territorio regionale siano manifeste e segnalate dai cittadini, seppur episodicamente, situazioni di disagio, talvolta con conseguenze igienico-sanitarie, dovute alla presenza di tali colonie.

Per il conseguimento di obiettivi coerenti con l'impianto normativo sopra descritto il Ministero della Salute assegna annualmente alle Amministrazioni regionali un riparto dei finanziamenti all'uopo destinati in applicazione della Legge 281/91, che per l'anno 2018 ammonta ad € 20.316,10. Ritenuto che le Amministrazioni comunali dei Comuni capoluogo di provincia rivestano un ruolo strategico nei confronti dei problemi sanitari e nella promozione dei rapporti con la popolazione, sono state individuate come destinatarie del finanziamento regionale rivolto al sostegno di iniziative di:

- promozione dell'informazione in materia di prevenzione del randagismo che, sviluppando strumenti di comunicazione incisivi ed efficaci per raggiungere in modo capillare il più alto numero

di cittadini, promuovano comportamenti di detenzione responsabile nei confronti degli animali d'affezione,

- aggiornamento e formazione del personale delle Polizie locali sulla normativa vigente in tema di protezione e tutela degli animali nonché di identificazione ai sensi della L.R. 18/04 e s.m.i.,
- controllo del randagismo felino attraverso la sterilizzazione chirurgica e l'identificazione con microchip dei gatti presenti in colonia, in applicazione dell'art. 1, comma d) dell'Accordo 24 gennaio 2013 "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione recepito con D.G.R. n. 32-7387 del 7 aprile 2014".

L'assegnazione del contributo a favore delle suddette amministrazioni avverrà previa valutazione delle proposte pervenute al competente Settore Prevenzione e Veterinaria. Le iniziative proposte dovranno essere corredate da budget di spesa prevista e sintetica relazione che descriva la tipologia degli interventi proposti, indicandone i relativi costi ed i benefici attesi; le stesse saranno valutate sulla base dei criteri di seguito descritti:

- obiettivi che si intendono raggiungere
- destinatari del progetto in relazione ad una accurata analisi della situazione locale
- collaborazione con altri enti
- strategie di intervento, ev. cronoprogramma
- tempistica prevista per la conclusione del progetto
- eventuale co-finanziamento da parte del Comune

Il competente Settore regionale provvederà, valutate le proposte ricevute, ad indicare la/le proposta/e ritenuta più soddisfacente, sulla base dei criteri di cui sopra e ad assegnare al beneficiario l'importo definito in sede di valutazione, disponendone altresì l'erogazione a titolo di acconto del 50%. Il restante saldo sarà liquidato previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante dell'amministrazione beneficiaria.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

## IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 165/2001;

viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la D.G.R. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. 10-7753 del 30/10/2018 con la quale l'importo di € 20.316,10, destinato alla Regione Piemonte dal Decreto del 18/6/29018 di ripartizione del fondo della legge 281/91, è stato iscritto a bilancio nell'annualità corrente.

### *determina*

- di accertare sul cap. 20950 dell'entrata del bilancio di previsione finanziario 2018 la somma di € 20.316,10 (prov. 19903)- Codice versante 84807 MINISTERO DELLA SALUTE - Direzione Generale della Sanità Animale – Ufficio I;

### **TRANSAZIONE ELEMENTARE**

Conto finanziario E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri

TRANSAZIONE EUROPEA - 2 altre entrate

RICORRENTE: 1 Entrate ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 2 Entrate della Gestione sanitaria della Regione Piemonte;

- di impegnare per le motivazioni citate in premessa, la somma complessiva di € 20.316,10, sul cap. 153652/18 a favore dei Comuni capoluogo di Provincia per la realizzazione di programmi di informazione/formazione/vigilanza i cui contenuti intendano approfondire tutte le tematiche attinenti la prevenzione del randagismo al fine di potenziare l'applicazione della normativa vigente sull'identificazione degli animali d'affezione e diffondere una cultura del "rispetto degli animali" per una più corretta convivenza con gli stessi sia nel contesto familiare sia in quello urbano.

### **TRANSAZIONE ELEMENTARE**

conto finanziario U. 1.04.01.02.003 " Trasferimenti correnti a Comuni"

COFOG 07.2 - Servizi non ospedalieri

TRANSAZIONE EUROPEA : 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea

RICORRENTE : 3 Spese ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione,

- di definire con successivi provvedimenti l'assegnazione dei contributi alle Amministrazioni comunali individuate previa valutazione da parte del competente Settore regionale Prevenzione e Veterinaria delle proposte presentate. Il contributo a sostegno delle iniziative proposte dalle amministrazioni di cui sopra, sarà liquidato nella misura del 50% a titolo di acconto. Il restante 50% sarà liquidato a saldo previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante dell'amministrazione beneficiaria. Nel caso di mancato o parziale utilizzo dei fondi assegnati alle Amministrazioni comunali beneficiarie, le stesse sono tenute alla loro restituzione, con assoluto divieto di destinare le somme accreditate a fini diversi da quelli per cui il contributo è stato concesso;

- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Monica Morello

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Gianfranco Corgiat Loia